REGOLAMENTO (CEE) N. 2607/70 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1970
che classifica merci nella sottovoce 23.02 A I a) della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che sono necessarie disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di classificare taluni prodotti ottenuti mediante triturazione o molitura e quindi eventualmente mediante agglomerazione (in « pellets ») di piante intere di granturco (tutoli, chicchi, steli e foglie), in particolare contenenti in peso il 30 % circa di amido (sulla materia secca), il 6 % di proteine e il 19 % di cellulosa greggia ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 29 giugno 1968 (2), modificata da ultimo con regolamento (CEE) n. 2376/70 del Consiglio, del 23 novembre 1970 (3), comprende, nella sottovoce 23.02 A I a), le crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, in particolare di granturco, aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso ;

considerando che la voce n. 11.01 si riferisce alle farine dei cereali previsti al capitolo 10 della tariffa doganale comune ; che tale capitolo comprende anche i cereali presentati in covoni conformemente alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, considerazioni generali del capitolo 10, e che di conseguenza la voce n. 11.01 comprende ugualmente le farine ottenute da piante intere di granturco (tutoli, chicchi, steli e foglie) ;

considerando che, conformemente alla nota complementare del capitolo 11, per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 soltanto i prodotti aventi simultaneamente un tenore di amido, calcolato sulla materia secca, superiore a 45 % (in peso) e per il granturco un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca (in peso), inferiore o uguale a 2 % ;

considerando che i prodotti in questione, che hanno soltanto un tenore di amido del 30 % circa in peso sulla materia secca, devono essere classificati nella sottovoce 23.02 A I a) ;

considerando che la voce 23.02 comprende ugualmente i prodotti agglomerati in forma di cilindri, di sferette, ecc. (« pellets ») ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti ottenuti mediante triturazione o molitura e quindi eventualmente mediante agglomerazione (in « pellets ») di piante intere di granturco (tutoli, chicchi, steli e foglie), in particolare contenenti in peso il 30 % circa di amido, il 6 % di proteine e il 19 % di cellulosa greggia, rientrano nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune :

23.02 Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :

A. di cereali :

I. di granturco o di riso :

a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 258 del 27. 11. 1970, pag. 1.